

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 23 aprile 2024

Linee guida e relativo questionario per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2024-2026. (Delibera n. 7/SEZAUT/2024/INPR). (24A02345)

(GU n.117 del 21-5-2024 - Suppl. Ordinario n. 21)

LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 23 aprile 2024;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, con il quale il Ministro dell'interno ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2024-2026;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario - comprensivo della relativa nota metodologica - allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2024-2026, e' stato previamente trasmesso con nota, n. 2548 dell'8 aprile 2024, del Presidente di sezione preposto alla funzione di c della Sezione delle autonomie;

Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, numeri 2549, 2550 e 2552 del 9 aprile 2024, con le quali la bozza del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2023 e' stata trasmessa ai Presidenti dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI - IFEL, con nota acquisita al protocollo n. 572 del 19 aprile 2024;

Vista la nota prot. n. 2576 del 22 aprile 2024, a firma Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la quale si comunica approvazione per l'impostazione proposta;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2555 del 12 aprile 2024 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie prot. n. 2557 del 15 aprile 2024 con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il questionario per la relazione dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Così' deliberato in Roma nell'adunanza del 23 aprile 2024.

Il relatore: Di Marco

Depositata in segreteria il 26 aprile 2024

Il dirigente: Galli

Allegato

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2024-2026 Per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1. Premessa

Le presenti linee guida sono adottate in attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 e definiscono, unitariamente, i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Esse, unitamente al questionario allegato, rappresentano un importante supporto per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento a quelle relative al rispetto e al perseguimento, anche prospettico, degli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Le presenti linee guida, come noto, non limitano la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo. Sono, inoltre, d'ausilio anche per le attività delle Sezioni delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.

Le informazioni acquisite attraverso la relazione-questionario dell'organo dei revisori rappresentano, altresì, un utile strumento per l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).

Vale la pena rammentare che anche il questionario sul bilancio preventivo 2024-2026 si concentra sull'esame della contabilità finanziaria che, stando alle indicazioni fornite dal Comitato direttivo della Struttura di governo della riforma 1.15 del PNRR, continuerà a conservare il ruolo di contabilità autorizzatoria. Cionondimeno, si è ritenuto di mantenere e, in alcuni casi, approfondire gli ulteriori e più rilevanti fenomeni gestionali, che caratterizzano il ciclo di bilancio, oltre che gli aspetti generali della contabilità economico-patrimoniale.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già

conosciute.

Si compone di una prima parte che contiene informazioni generali e domande preliminari, alla quale seguono sei sezioni tematiche, integrate con alcune schede per il riepilogo dei dati contabili di riferimento ritenuti più significativi.

2. Le novità normative di rilievo

Le più significative differenze rispetto al questionario precedente, senza incidere sull'impostazione generale, si risolvono nella necessaria attività di aggiornamento alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alle più rilevanti novità introdotte per gli EE.LL. dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023).

Tra le novità, va segnalata la reintroduzione del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'art. 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 173, nonché dell'art. 1, comma 533 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, funzionale alla realizzazione degli obiettivi posti dal quadro europeo di riferimento incentrato sui limiti di incremento all'aggregato della spesa netta.

In particolare, l'art. 1 commi 850 e ss. della legge n. 178/2020 (LB 2021) aveva già previsto un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane. Il decreto-legge n. 132, del 29 settembre 2023, art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali), nel modificare il citato comma 850, ne aveva rinviato la decorrenza fissando al 2024 la prima annualità del contributo richiesto e disancorandolo dalle azioni di spending review.

L'art. 1, comma 533 della legge n. 213/2023 (LB 2024), modificato dall'art. 3, comma 12-decies del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, ha inoltre previsto un ulteriore contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, pari a 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

È bene, infine, precisare che è stato previsto un particolare regime di esclusioni in base al quale, per ciò che attiene al contributo ex legge n. 178/2020, la quota del concorso dei comuni appartenenti al territorio della Regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste è versata dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato (decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, art. 6-ter). Il contributo di cui all'art. 1, comma 533, della legge di bilancio 2024 è invece richiesto solo agli EE.LL. delle regioni a statuto ordinario oltre che a quelli ricadenti nelle Regioni Sicilia e Sardegna; sono altresì esclusi gli enti in dissesto, in riequilibrio e che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'art. 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

È stata dunque introdotta una domanda volta a verificare se l'ente abbia tenuto conto dei predetti contributi al concorso alla finanza pubblica nella costruzione delle previsioni di bilancio 2024/2026.

Al momento dell'emanazione delle presenti linee guida risulta essere acquisita la sola intesa della Conferenza Stato-città (6 marzo) sullo schema di decreto interministeriale di riparto del contributo di cui alla legge n. 178/2020 recepito dal decreto ministeriale del 29 marzo 2024 ancora in corso di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, pari a 150 milioni per ciascun anno (2024-2025), e non ancora adottato il decreto di riparto relativo al contributo di cui alla legge di bilancio 2024.

Il che ha, sicuramente, rappresentato uno dei motivi che - unitamente all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid e all'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali - ha giustificato, anche per il 2024, il ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato con decreto ministeriale 22 dicembre 2023. Si tratta della prima proroga al termine per l'approvazione dei bilanci, che interviene in vigore del decreto ministeriale del 25 luglio 2023, sugli obblighi procedurali e sulle tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali. Al riguardo si precisa che gli enti che si sono avvalsi del rinvio, al 15 marzo 2024, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, potevano «indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio» (FAQ n. 54 della Commissione ARCONET).

3. Equilibri e gestione finanziaria

Anche in questa occasione, il questionario, improntato ai necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla semplificazione degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell'ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Specifiche domande inoltre sono state formulate, come di consueto, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e su ogni altra grave irregolarità contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli complessivi, senza trascurare il controllo della corretta gestione per altri profili di rilievo, tra i quali i tempi di pagamento, la congruità degli accantonamenti, la regolare tenuta della cassa.

Nella prima sezione «Equilibri finanziari» sono stati semplificati nella formulazione alcuni quesiti sul FAL.

In continuità con le modifiche e integrazioni apportate al questionario sul bilancio di previsione 2023 - 2025, le domande mirano a verificare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in tema di contabilizzazione del FAL e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2019, a seguito della ricostituzione del FAL separatamente dal FCDE.

Sono stati poi introdotti quesiti volti a consentire il monitoraggio delle misure che l'ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Le integrazioni al questionario, in particolare, richiamano l'attenzione dell'organo di revisione sulla necessità di verificare, unitamente alla ricorrenza dei presupposti per lo stanziamento in

bilancio del Fondo garanzia debiti commerciali e alle relative modalita' di determinazione, il rispetto dell'obbligo introdotto dall'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR quater) che, nell'ottica di rafforzare le verifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento, introduce una specifica misura organizzativa per i comuni con piu' di 60.000 abitanti, le province e le citta' metropolitane con un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni.

Tali enti, alla luce della disposizione sopra richiamata, sono tenuti ad effettuare un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e a predisporre il piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Si segnala, altresì, l'eliminazione del quesito relativo all'esercizio delle facolta' di cui all'art. 1, comma 822 della legge n. 197/2022, in quanto temporalmente riferito all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.

E' stata, inoltre, aggiornata la tabella sugli accantonamenti per passivita' potenziali includendo un elenco dettagliato dei fondi, così come classificati dagli schemi di bilancio e in continuita' con quanto gia' richiesto nel rendiconto.

Nell'ottica della semplificazione si e' proceduto alla eliminazione della tabella sull'accantonamento complessivo per le passivita' potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato.

La rivisitazione della tabella sul disavanzo - Sezione I Dati - e' stata effettuata allineando le voci con quelle presenti nell'omologa sezione nel questionario rendiconto ed eliminando le tipologie non piu' attuali.

Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE), si registra l'assenza di significative novita' normative; i quesiti rivolti ai revisori sono pertanto finalizzati, come per la passata edizione dei questionari, alla verifica della regolarita' del calcolo dell'accantonamento, nonché dell'adeguata illustrazione nella nota integrativa delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione. Particolare attenzione e' stata posta sulla necessita' di appurare che gli enti - per i quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario - stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le modalita' previste dall'art. 39-quater del decreto-legge n. 162/2019 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).

Quanto al Fondo pluriennale vincolato (FPV) si conferma l'orientamento di questa Sezione - gia' espresso con l'approfondimento sul ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (cfr. deliberazioni n. 2/SEZAUT/2021/INPR) - ribadendo la necessita' che la costituzione e la gestione del FPV non siano declassate a operazioni di mera valenza contabile (cfr. deliberazioni numeri 4/SEZAUT/2015/INPR; 32/SEZAUT/2015/INPR; 9/SEZAUT/2016/INPR; 14/SEZAUT/2017/INPR; 19/SEZAUT/2019/INPR).

4. Cassa

Il conseguimento degli specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo - da ultimo previsti dalla riforma n. 1.11 del PNRR «Riduzione dei tempi

di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie» - ha tradizionalmente rappresentato uno degli aspetti di maggior attenzione riservato dalla Sezione nella predisposizione degli schemi di questionario sui bilanci preventivi e consuntivi.

In quest'ottica, nel richiamare l'obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione ed il loro carattere autorizzatorio, va ribadito come il principale strumento per garantire all'ente la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti, risieda nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni stesse.

Come per le passate edizioni, si è ritenuto di inserire quesiti volti ad intercettare la più volte stigmatizzata aritmetica parametrizzazione delle previsioni di cassa all'ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno infatti rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile.

La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Si ricorda infine che con la riforma della contabilità armonizzata, è sussistente l'obbligo, per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (art. 183 comma 8 TUEL).

In linea con quanto tradizionalmente sostenuto va poi ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del

Consiglio dei ministri del 25 luglio 2023 ha modificato il paragrafo 9.3.1 del Principio contabile della programmazione allegato al decreto legislativo n. 118/2011 ribadendo il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Si richiama inoltre l'attenzione sul disposto dell'art. 209, comma 3-bis, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, indica al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate. I controlli dell'organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto dell'art. 195 del TUEL, accertando che l'ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

5. Enti in dissesto

La sezione enti in dissesto, introdotta lo scorso anno, è stata ripensata nell'ottica di meglio indagare le modalità di gestione del dissesto e dei rapporti ente/OSL, anche allo scopo di verificare l'effettiva adozione di misure che garantiscano un definitivo ritorno alla stabilità finanziaria.

Accanto alle domande volte a chiarire la contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, si è poi ritenuto di confermare i quesiti volti ad approfondire i motivi che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della massa passiva.

Si è inoltre ritenuto di focalizzare il controllo sulle cause che, nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, possono comprometterne l'equilibrio.

In questa direzione si segnala l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato l'art. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, prevedendo il rinvio al rendiconto 2024 dell'obbligo di ricostituzione del fondo per gli enti in dissesto che lo avevano eliminato a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 8/SEZAUT/2022/QMIG.

6. Organismi partecipati e società a controllo pubblico

La sezione dedicata agli organismi partecipati è stata semplificata con riguardo alle richieste informative ma mantiene la

struttura di modello «a cascata»: con il primo quesito, di ordine generale, si chiede infatti se l'ente abbia o meno partecipazioni e se abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP. In tal modo, in caso di risposta negativa, il revisore sarà indirizzato per la compilazione direttamente alla sezione successiva del questionario. In caso di risposta affermativa, il revisore è chiamato a rispondere circa l'avvenuta approvazione, da parte delle società partecipate, del bilancio relativo all'ultimo esercizio, nonché delle eventuali misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni da parte dell'ente di riferimento.

Sono poi richieste informazioni di dettaglio sulla presenza di società in perdita; sulla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale, nonché di trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, anche al fine di monitorare il rispetto dei vincoli in materia di soccorso finanziario in favore delle società partecipate di cui all'art. 14, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dell'obbligo di accantonamento secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016.

Altro aspetto d'interesse riguarda l'eventuale adozione di un provvedimento motivato di fissazione degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19, decreto legislativo n. 175/2016).

7. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La Sezione «PNRR», è stata fatta oggetto di significativa revisione e riduzione. In essa si è scelto di mantenere esclusivamente le domande relative all'organizzazione e alla gestione straordinaria del personale, avendo affidato alla tabella allegata al questionario rendiconto 2023 la funzione di monitoraggio dell'andamento finanziario e procedurale del piano.

8. Istruzioni per l'invio del questionario

Lo schema di relazione dell'organo di revisione sui bilanci di previsione 2024-2026 è volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare

quelle erronee.

A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'organo di revisione (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home-page di BDAP: (<https://openbdap.rgs.mef.gov.it/>).

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home-page.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' <https://questionari.corteconti.it/survey/> Nella home-page della nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».

Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la pubblicazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI
COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1,
COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

Parte di provvedimento in formato grafico

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2024-2026 Per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1. Premessa

Le presenti linee guida sono adottate in attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 e definiscono, unitariamente, i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Esse, unitamente al questionario allegato, rappresentano un importante supporto per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento a quelle relative al rispetto e al perseguimento, anche prospettico, degli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Le presenti linee guida, come noto, non limitano la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo. Sono, inoltre, d'ausilio anche per le attività delle Sezioni delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.

Le informazioni acquisite attraverso la relazione-questionario dell'organo dei revisori rappresentano, altresì, un utile strumento per l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti

complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).

Vale la pena rammentare che anche il questionario sul bilancio preventivo 2024-2026 si concentra sull'esame della contabilità finanziaria che, stando alle indicazioni fornite dal Comitato direttivo della Struttura di governo della riforma 1.15 del PNRR, continuerà a conservare il ruolo di contabilità autorizzatoria. Cionondimeno, si è ritenuto di mantenere e, in alcuni casi, approfondire gli ulteriori e più rilevanti fenomeni gestionali, che caratterizzano il ciclo di bilancio, oltre che gli aspetti generali della contabilità economico-patrimoniale.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute.

Si compone di una prima parte che contiene informazioni generali e domande preliminari, alla quale seguono sei sezioni tematiche, integrate con alcune schede per il riepilogo dei dati contabili di riferimento ritenuti più significativi.

2. Le novità normative di rilievo

Le più significative differenze rispetto al questionario precedente, senza incidere sull'impostazione generale, si risolvono nella necessaria attività di aggiornamento alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alle più rilevanti novità introdotte per gli EE.LL. dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023).

Tra le novità, va segnalata la reintroduzione del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'art. 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 173, nonché dell'art. 1, comma 533 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, funzionale alla realizzazione degli obiettivi posti dal quadro europeo di riferimento incentrato sui limiti di incremento all'aggregato della spesa netta.

In particolare, l'art. 1 commi 850 e ss. della legge n. 178/2020 (LB 2021) aveva già previsto un contributo alla finanza pubblica

pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane. Il decreto-legge n. 132, del 29 settembre 2023, art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali), nel modificare il citato comma 850, ne aveva rinviato la decorrenza fissando al 2024 la prima annualità del contributo richiesto e disancorandolo dalle azioni di spending review.

L'art. 1, comma 533 della legge n. 213/2023 (LB 2024), modificato dall'art. 3, comma 12-decies del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, ha inoltre previsto un ulteriore contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, pari a 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

E' bene, infine, precisare che e' stato previsto un particolare regime di esclusioni in base al quale, per ciò che attiene al contributo ex legge n. 178/2020, la quota del concorso dei comuni appartenenti al territorio della Regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste e' versata dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato (decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, art. 6-ter). Il contributo di cui all'art. 1, comma 533, della legge di bilancio 2024 e' invece richiesto solo agli EE.LL. delle regioni a statuto ordinario oltre che a quelli ricadenti nelle Regioni Sicilia e Sardegna; sono altresì esclusi gli enti in dissesto, in riequilibrio e che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'art. 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

E' stata dunque introdotta una domanda volta a verificare se l'ente abbia tenuto conto dei predetti contributi al concorso alla finanza pubblica nella costruzione delle previsioni di bilancio 2024/2026.

Al momento dell'emanazione delle presenti linee guida risulta essere acquisita la sola intesa della Conferenza Stato-città (6 marzo) sullo schema di decreto interministeriale di riparto del contributo di cui alla legge n. 178/2020 recepito dal decreto ministeriale del 29 marzo 2024 ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pari a 150 milioni per ciascun anno (2024-2025),

e non ancora adottato il decreto di riparto relativo al contributo di cui alla legge di bilancio 2024.

Il che ha, sicuramente, rappresentato uno dei motivi che - unitamente all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid e all'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali - ha giustificato, anche per il 2024, il ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato con decreto ministeriale 22 dicembre 2023. Si tratta della prima proroga al termine per l'approvazione dei bilanci, che interviene in vigore del decreto ministeriale del 25 luglio 2023, sugli obblighi procedurali e sulle tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali. Al riguardo si precisa che gli enti che si sono avvalsi del rinvio, al 15 marzo 2024, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, potevano «indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio» (FAQ n. 54 della Commissione ARCONET).

3. Equilibri e gestione finanziaria

Anche in questa occasione, il questionario, improntato ai necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla semplificazione degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell'ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Specifiche domande inoltre sono state formulate, come di consueto, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e su ogni altra grave irregolarità contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli

complessivi, senza trascurare il controllo della corretta gestione per altri profili di rilievo, tra i quali i tempi di pagamento, la congruita' degli accantonamenti, la regolare tenuta della cassa.

Nella prima sezione «Equilibri finanziari» sono stati semplificati nella formulazione alcuni quesiti sul FAL.

In continuita' con le modifiche e integrazioni apportate al questionario sul bilancio di previsione 2023 - 2025, le domande mirano a verificare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in tema di contabilizzazione del FAL e modalita' di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2019, a seguito della ricostituzione del FAL separatamente dal FCDE.

Sono stati poi introdotti quesiti volti a consentire il monitoraggio delle misure che l'ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Le integrazioni al questionario, in particolare, richiamano l'attenzione dell'organo di revisione sulla necessita' di verificare, unitamente alla ricorrenza dei presupposti per lo stanziamento in bilancio del Fondo garanzia debiti commerciali e alle relative modalita' di determinazione, il rispetto dell'obbligo introdotto dall'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR quater) che, nell'ottica di rafforzare le verifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento, introduce una specifica misura organizzativa per i comuni con piu' di 60.000 abitanti, le province e le citta' metropolitane con un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni.

Tali enti, alla luce della disposizione sopra richiamata, sono tenuti ad effettuare un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e a predisporre il piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Si segnala, altresì, l'eliminazione del quesito relativo all'esercizio delle facolta' di cui all'art. 1, comma 822 della legge n. 197/2022, in quanto temporalmente riferito all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.

E' stata, inoltre, aggiornata la tabella sugli accantonamenti per passivita' potenziali includendo un elenco dettagliato dei fondi, cosi' come classificati dagli schemi di bilancio e in continuita' con quanto gia' richiesto nel rendiconto.

Nell'ottica della semplificazione si e' proceduto alla eliminazione della tabella sull'accantonamento complessivo per le passivita' potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato.

La rivisitazione della tabella sul disavanzo - Sezione I Dati - e' stata effettuata allineando le voci con quelle presenti nell'omologa sezione nel questionario rendiconto ed eliminando le tipologie non piu' attuali.

Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE), si registra l'assenza di significative novita' normative; i quesiti rivolti ai revisori sono pertanto finalizzati, come per la passata edizione dei questionari, alla verifica della regolarita' del calcolo dell'accantonamento, nonche' dell'adeguata illustrazione nella nota integrativa delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione. Particolare attenzione e' stata posta sulla necessita' di appurare che gli enti - per i quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario - stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le modalita' previste dall'art. 39-quater del decreto-legge n. 162/2019 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).

Quanto al Fondo pluriennale vincolato (FPV) si conferma l'orientamento di questa Sezione - gia' espresso con l'approfondimento sul ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (cfr. deliberazioni n. 2/SEZAUT/2021/INPR) - ribadendo la necessita' che la costituzione e la gestione del FPV non siano declassate a operazioni di mera valenza contabile (cfr. deliberazioni numeri 4/SEZAUT/2015/INPR; 32/SEZAUT/2015/INPR; 9/SEZAUT/2016/INPR; 14/SEZAUT/2017/INPR; 19/SEZAUT/2019/INPR).

4. Cassa

Il conseguimento degli specifici obiettivi di performance in

termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo - da ultimo previsti dalla riforma n. 1.11 del PNRR «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie» - ha tradizionalmente rappresentato uno degli aspetti di maggior attenzione riservato dalla Sezione nella predisposizione degli schemi di questionario sui bilanci preventivi e consuntivi.

In quest'ottica, nel richiamare l'obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione ed il loro carattere autorizzatorio, va ribadito come il principale strumento per garantire all'ente la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti, risieda nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni stesse.

Come per le passate edizioni, si è ritenuto di inserire quesiti volti ad intercettare la più volte stigmatizzata aritmetica parametrizzazione delle previsioni di cassa all'ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno infatti rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile.

La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle

correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Si ricorda infine che con la riforma della contabilità armonizzata, è sussistente l'obbligo, per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (art. 183 comma 8 TUEL).

In linea con quanto tradizionalmente sostenuto va poi ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2023 ha modificato il paragrafo 9.3.1 del Principio contabile della programmazione allegato al decreto legislativo n. 118/2011 ribadendo il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i

responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Si richiama inoltre l'attenzione sul disposto dell'art. 209, comma 3-bis, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, indica al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate. I controlli dell'organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto dell'art. 195 del TUEL, accertando che l'ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

5. Enti in dissesto

La sezione enti in dissesto, introdotta lo scorso anno, è stata ripensata nell'ottica di meglio indagare le modalità di gestione del dissesto e dei rapporti ente/OSL, anche allo scopo di verificare l'effettiva adozione di misure che garantiscano un definitivo ritorno alla stabilità finanziaria.

Accanto alle domande volte a chiarire la contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, si è poi ritenuto di confermare i quesiti volti ad approfondire i motivi che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della massa passiva.

Si è inoltre ritenuto di focalizzare il controllo sulle cause che, nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, possono comprometterne l'equilibrio.

In questa direzione si segnala l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato l'art. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, prevedendo il rinvio al rendiconto 2024 dell'obbligo di ricostituzione del fondo

per gli enti in dissesto che lo avevano eliminato a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 8/SEZAUT/2022/QMIG.

6. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico

La sezione dedicata agli organismi partecipati e' stata semplificata con riguardo alle richieste informative ma mantiene la struttura di modello «a cascata»: con il primo quesito, di ordine generale, si chiede infatti se l'ente abbia o meno partecipazioni e se abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP. In tal modo, in caso di risposta negativa, il revisore sara' indirizzato per la compilazione direttamente alla sezione successiva del questionario. In caso di risposta affermativa, il revisore e' chiamato a rispondere circa l'avvenuta approvazione, da parte delle societa' partecipate, del bilancio relativo all'ultimo esercizio, nonche' delle eventuali misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni da parte dell'ente di riferimento.

Sono poi richieste informazioni di dettaglio sulla presenza di societa' in perdita; sulla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale, nonche' di trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, anche al fine di monitorare il rispetto dei vincoli in materia di soccorso finanziario in favore delle societa' partecipate di cui all'art. 14, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dell'obbligo di accantonamento secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016.

Altro aspetto d'interesse riguarda l'eventuale adozione di un provvedimento motivato di fissazione degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19, decreto legislativo n. 175/2016).

7. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La Sezione «PNRR», e' stata fatta oggetto di significativa revisione e riduzione. In essa si e' scelto di mantenere esclusivamente le domande relative all'organizzazione e alla gestione straordinaria del personale, avendo affidato alla tabella allegata al questionario rendiconto 2023 la funzione di monitoraggio dell'andamento finanziario e procedurale del piano.

8. Istruzioni per l'invio del questionario

Lo schema di relazione dell'organo di revisione sui bilanci di previsione 2024-2026 e' volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti.

E' compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'organo di revisione (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home-page di BDAP: (<https://openbdap.rgs.mef.gov.it/>).

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home-page.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey/> Nella home-page della nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale» si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

La Sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione on-line per la pubblicazione.


[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(Questionario)

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI
COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1,
COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

**LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI
COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1,
COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.**



INDICE GENERALE

Sezione	I	Notizie generali sull'Ente Domande preliminari Equilibri finanziari Dati Equilibri finanziari e FPV Dati Accantonamenti Dati Equilibri finanziari e Disavanzo
Sezione	II	Indebitamento Dati Indebitamento
Sezione	III	Previsioni di cassa
Sezione	IV	Enti in dissesto
Sezione	V	Organismi Partecipati
Sezione	VI	PNRR

Anagrafica ente e dati del compilatore



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE:**

Popolazione alla data del 01/01/2023:

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. Ente in dissesto?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Domande preliminari

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DOMANDE PRELIMINARI

1. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?

In caso di risposta affermativa:

1.1 L'Ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 TUEL?

1.2 L'Ente, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, ha fornito le dovute motivazioni, tra quelle individuate nel DM del 22 dicembre 2023, che non hanno consentito l'approvazione nei termini?

2. Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui: all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1?

2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:

3. L'Ente ha adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)?

4. L'Ente ha adottato i seguenti strumenti di programmazione strategica e gestionale:

Strumento di programmazione	Sì/No	numero	data
DUP	<input type="checkbox"/>		
PEG	<input type="checkbox"/>		
PIAO	<input type="checkbox"/>		

5. Fatte salve le previste ipotesi derogatorie, l'Ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui all'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160?

6. Lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 1-bis (Province) co. 2 (Comuni) del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58?

6.1 Nel caso di risposta affermativa, l'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 (per i Comuni) all'art. 5 del decreto 11 gennaio 2022 (Province) del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, del d.l. n. 34/2019?

6.2 Nel caso di risposta negativa e con riferimento alla sola specifica ipotesi di superamento del valore soglia per fascia demografica, con quali delle seguenti modalità l'Ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto?


- a) Agendo sulla leva delle entrate
- b) Agendo sulla leva della spesa di personale
- c) Applicando un turn over inferiore al 100%

7. L'Ente nella costruzione delle previsioni di bilancio ha tenuto conto del concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'art. 1, comma 850 della legge n.178/2020 nonché dell'art. 1, comma 533 della legge n. 213/2023?

7.1 In caso di risposta negativa o "non ricorre la fattispecie", specificare le motivazioni:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, co. 821, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come da prospetti di cui al D.M. 1° agosto 2019 e successive modificazioni?

2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. L'Ente, salvo le deroghe previste dall'art. 52, co. 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (FAL) e dall'art. 15, co. 3, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (PNRR e PNC), ha rispettato i criteri enunciati nell'art. 1, cc. 897 e 898 della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato?

3.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

4. L'Ente ha descritto nella nota integrativa le cause che hanno determinato un disavanzo presunto in sede di approvazione del bilancio 2024-2026, indicando, altresì, gli interventi che si intendono assumere al riguardo sulla base di quanto previsto dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - D.M. 7 settembre 2020)?

4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

5. L'Ente, se già in disavanzo al 31 dicembre 2022, ha illustrato, nella nota integrativa al bilancio 2024-2026 le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti al termine dell'esercizio 2023 con le modalità previste dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - D.M. 7 settembre 2020)?

5.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6. L'Ente ha attivato il FAL?

6.1 L'Ente, nel bilancio di previsione 2024-2026, ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021, conv. nella legge n. 106/2021, per il ripiano delle quote dell'eventuale disavanzo derivante dal riappostamento del FAL?

6.1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:



6.2 L'Ente ha rispettato nel bilancio di previsione 2024-2026, le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. nella l. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL?

6.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6.3 L'Ente ha iscritto nell'entrata del bilancio le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL nell'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" (che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme, in deroga ai cc. 897-898 della legge n. 145/2018)?

6.4 L'Ente ha dato evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2024/2026, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere finanziata con risorse diverse dall'avanzo applicato da FAL)?

7. Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese d'investimento (con esclusione di quelle attribuite a valere sul PNRR) nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2024, è stato applicato correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, con particolare riguardo ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori), tenuto conto delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 50, dlgs. n. 36/2023)?

7.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8. Fatta salva l'ipotesi che il controllo sia stato effettuato successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, sono state controllate le reimputazioni degli impegni di spesa 2023 con la correlata costituzione del FPV da iscrivere nel bilancio di previsione 2024-2026, nonché gli impegni pluriennali, al fine di:


a) verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi?

b) evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma?

8.1 In caso di risposta negativa (ad una o ambedue) fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Sez. I_dati_Equilibri_FPV

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
SEZIONE I - DATI - EQUILIBRI FINANZIARI
EQUILIBRI FINANZIARI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

9. Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2024	
	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per incremento di attività finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	0
FPV corrente:	0
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di spesa per incremento di attività finanziarie	

10. Risorse confluite nel FPV	
	Importo
Risorse confluite nel FPV	
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	0
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	0
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	0
TOTALE	0

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.




QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

11. Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento alla missione 20 del Fondo rischi contenzioso, l'Ente ha predisposto un elenco di giudizi in corso, con connesso censimento delle rispettive probabilità di soccombenza?
- 11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
-
12. La nota integrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è, pertanto, provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)?
13. L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2024-2026 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali?
14. È stata verificata la regolarità del calcolo del FCDE?
- 14.1 Nel caso di risposta affermativa indicare se, nella scelta del livello di analisi, l'Ente ha fatto riferimento alle tipologie, alle categorie o ai capitoli.
- | | |
|-----------|--------------------------|
| tipologie | <input type="checkbox"/> |
| categorie | <input type="checkbox"/> |
| capitoli | <input type="checkbox"/> |
15. L'Ente (solo Province) ha iscritto, nel bilancio 2024-2026, le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?
- 15.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:
-
16. L'Ente ha stanziato il fondo di riserva di competenza in ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)?
- 16.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:
-
17. L'Ente ha stanziato il Fondo di riserva di cassa in ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000?
- 17.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:
-
18. L'Ente ha provveduto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?



Sez. I (2) - Eq. Finanz.

18.1 Nel caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18.2 (solo per i comuni > 60.000 abitanti, province e città metropolitane) L'Ente ha registrato al 31/12/2023 un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a gg.10?

18.2.1 In caso di risposta affermativa, è stato predisposto il Piano previsto dall'art. 40, co. 6, del d.l. n. 19/2024 per il superamento del ritardo, indicando il responsabile del procedimento e le misure volte ad assicurare l'efficiamento e la semplificazione delle procedure di spesa e l'inserimento nell'organizzazione comunale di una specifica struttura preposta al pagamento, nei termini di legge, dei debiti commerciali?

18.2.1.1 In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

19. L'Ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento?

20. Nel bilancio di previsione 2024-2026 è stata prevista l'applicazione dell'avanzo presunto?

Nel caso di risposta affermativa:

20.1 indicare l'importo

a) avanzo accantonato	
b) avanzo vincolato	

20.2. Sono stati compilati i prospetti A1 e A2 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate e accantonate?

21. È stato previsto nel bilancio di previsione l'utilizzo dell'avanzo libero?


21.1 Nel caso di risposta positiva, compilare la tabella

21.1.1. Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art. 187 co. 2 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Utilizzo	Importo
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio	
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari	
c) per il finanziamento di spese di investimento	
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente	
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	
f) altro (specificare):	

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Sez I dati_Accantonamenti

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE I - DATI - ACCANTONAMENTI

22. Stanziamento, nel bilancio 2024-2026, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondo di garanzia dei debiti commerciali

	2024	2025	2026
Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in conto competenza			
Fondo di garanzia debiti commerciali:			


23. Altri Accantonamenti in conto competenza stanziati nel bilancio 2024-2026

	2024	2025	2026
1) Fondo rischi contenzioso			
2) Fondo perdite società partecipate			
3) Fondo per rinnovi contrattuali			
4) Fondo indennità di fine mandato			
5) Altri fondi (specificare:)			
.....			
.....			

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

--



Sez_I_dati_Eq_Disavanzo

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE I - DATI EQUILIBRI FINANZIARI
EQUILIBRI FINANZIARI - DISAVANZO

24. Se l'Ente non ha rilevato disavanzi nel periodo di riferimento digitare "No". In tal caso si passa alla compilazione della sezione successiva


25. Disavanzo

TIPOLOGIA DI DISAVANZO	ESERCIZIO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO**			ESERCIZI SUCCESSIVI
			2024	2025	2026	
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						
Disavanzo da ricostituzione del FAL (art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 75/2021)						
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4 co. 5, del d.l. n. 41/2021 - DM 14 luglio 2021						
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 1, comma 252 della legge del 29 dicembre 2022, n.197 - DM 14 luglio 2021						
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo e seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2020)						
Disavanzo 2019, di cui all'art. 39- <i>quater</i> del d.l. n. 162/2019, derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCIDE						
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL (*)						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-3						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-2						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-1						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.
** per il ripiano del disavanzo vedere anche co. 4-bis dell'art. 111 del d.l.n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO

1. L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dal vigente art. 203 TUEL?

2. In relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento del finanziamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (ai sensi del vigente art. 10, co. 2, legge 4 dicembre 2012, n. 243)?

2.1 In caso di risposta affermativa, sono evidenziate le incidenze delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri?

2.2 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni:

3. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, risulta compatibile con:

a) il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL?

b) le regole declinate all'art. 204 del TUEL?

4. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2024-2026 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dal vigente art. 204 TUEL, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate**

	2024	2025	2026
dato in percentuale			

**Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

5. L'Ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, **diverse da mutui e prestiti obbligazionari**?

5.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione:

Tipologia	Importo

6. L'Ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

6.1. Nel caso di risposta affermativa:

a) l'Ente ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito quote di avanzo destinato a investimenti?

b) è stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del TUEL (somme accantonate per una quota pari al 100% del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi)?



Sez. II_Indebitamento

7. L'Ente ha previsto in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio"?

7.1 Nel caso di risposta affermativa, la spesa relativa ha natura di spesa di investimento?

7.2 Nel caso di risposta negativa, specificare se erano disponibili altre risorse alternative all'indebitamento per prevedere la copertura finanziaria del debito fuori bilancio

7.2.1 Fornire chiarimenti:

8. L'eventuale avanzo di amministrazione per la quota vincolata proveniente da indebitamento è stato interamente applicato al bilancio per la copertura di spesa di investimento?

8.1 Nel caso di risposta negativa esporre le motivazioni e le intenzioni dell'ente:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Sez. II dati_Indebitamento

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE II - DATI INDEBITAMENTO

9. Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2022-2026

		2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito	(+)					
Nuovi prestiti	(+)					
<i>di cui da rinegoziazioni</i>						
Prestiti rimborsati	(-)					
Estinzioni anticipate ⁽¹⁾	(-)					
<i>di cui per rinegoziazioni</i>						
Altre variazioni ⁽²⁾ le variazioni negative vanno inserite con il segno (-)	(+/-)					
Totale fine anno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sospensione mutui da normativa emergenziale, da crisi energetica (2023 e 2024) o da eventi alluvionali (d.l. n. 61 del 1 giugno 2023) ⁽³⁾</i>						

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

(3) indicare la quota di debito rinviata a futuro, per effetto della sospensione

10. Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi nel quinquennio 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari (A)					
Quota capitale (B)					
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Sez III_Cassa

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**SEZIONE TERZA**


PREVISIONI DI CASSA

1. Le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti ?
2. Sulla base del principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31/12/2024?
3. La previsione di cassa di ciascuna entrata corrente è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi?
4. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa?
5. L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate, con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL?
6. L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

6.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
SEZIONE QUARTA - ENTI IN DISSESTO

Sezione da compilare se l'Ente ha risposto "sì" alla domanda 3 nelle notizie generali

1. Fornire le seguenti informazioni generali:

	data
a) Dichiarazione di dissesto	
b) Ultimo bilancio approvato	
c) Data decorrenza dichiarazione di dissesto	
d) Data di adozione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	
e) Data di approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	
f) Data approvazione consiliare del bilancio stabilmente riequilibrato	

2. Specificare gli importi della massa attiva e passiva:

	Importo alla data di dichiarazione del dissesto (1)	Importo definito dall'OSL ai sensi degli art. 256, c. 6 tuel (2)
a) massa attiva		
di cui cassa di competenza dell'O.S.L. (*)		
b) massa passiva		

(*) In colonna 1 indicare la cassa iniziale risultante al 31 dicembre dell'esercizio antecedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; in colonna 2 indicare il fondo di cassa rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto (art. 6 D.P.R. n. 378/1993)

3. Indicare le modalità di contabilizzazione con le quali è stata trasferita o sarà trasferita all'OSL la cassa di sua competenza

3.1 In caso di avvenuto trasferimento della cassa all'OSL, indicare la data

4. L'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è stata attribuita all'organo straordinario della liquidazione e dallo stesso gestita separatamente ai sensi dell'art. articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113?

5. Indicare l'importo della cassa *vincolata* di competenza dell'O.S.L.

6. Indicare l'importo delle anticipazioni di tesoreria non estinte nell'anno antecedente


6.1 In caso di mancata estinzione delle anticipazioni di tesoreria nell'anno antecedente, indicare le modalità di contabilizzazione delle somme non restituite nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato:

1) Tra i residui passivi del titolo V

2) Altro, specificare:

7. Nell'ultimo rendiconto antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato era stato accantonato il F.A.L.?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo del F.A.L. accantonato



8. La contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza della OSL avviene:

a) con duplicazione dell'archivio contabile, contabilizzando separatamente le operazioni a valere sugli originari capitoli di entrata e di spesa	
b) con utilizzo del medesimo archivio, sovrapponendo le scritture di competenza dell'OSL a quelle della gestione ordinaria e pervenendo ad un risultato di amministrazione che comprende entrambe le gestioni	
c) con l'utilizzo di due stanziamenti (in entrata e in spesa)	
d) Altro	

8.1 In caso di risposta c), specificare:

- 1) iscrizione nelle partite di giro
- 2) iscrizione, in capitoli corrispondenti, nella parte corrente del bilancio

8.2 In caso di risposta d), specificare:

9. Sono sorte criticità tra OSL ed Ente nella definizione della procedura di dissesto (es competenza in materia di riscossione dei crediti, gestione dei fondi vincolati...etc)?

9.1 In caso di risposta positiva, indicare quali:

10. L'ente locale ha aderito alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (art. 258 TUEL)?

10.1 In caso di risposta affermativa, la procedura semplificata è in grado di determinare prospetticamente l'estinzione della quasi totalità della massa passiva, in modo da non influenzare le gestioni future dell'ente al termine delle attività dell'OSL?

10.1.1 In caso di risposta negativa, motivarne le ragioni:

11. I controlli periodici previsti dall'articolo 265 del TUEL sull'andamento della gestione riferita al bilancio riequilibrato approvato formalmente dal Ministro dell'Interno evidenziano criticità rispetto alle prescrizioni previste dal decreto di approvazione?

11.1 In caso di risposta affermativa, indicare le principali criticità riscontrate:

12. Nel corso della procedura di dissesto, ovvero a seguito dell'approvazione del rendiconto OSL, sono emerse criticità idonee a compromettere nuovamente gli equilibri di bilancio?

12.1 In caso di risposta affermativa indicare le cause:

1) ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193 TUEL;	
2) insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194 TUEL;	
3) approvazione del rendiconto OSL senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario (art. 268-bis, comma 1-bis, TUEL)	
4) insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato;	
5) altra causa :	

12.1.1 Specificare "altra causa":


12.2 Sono stati previsti accantonamenti (anche ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, del TUEL) per fronteggiare il rischio di nuovi squilibri?

12.2.1. In caso di risposta affermativa, indicare l'importo

13. Il Ministro dell'Interno ha stabilito le misure necessarie per il risanamento (art. 268, comma 2, TUEL)?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE V

ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'Ente ha partecipazioni?

In caso di risposta negativa, prima di passare alla successiva sezione:

1.1 L'Ente ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP?"

le domande successive si aprono solo se l'ente ha risposto sì alla domanda 1 (detiene partecipazioni).

2. L'Ente, al momento della predisposizione del bilancio di previsione, detiene partecipazioni in organismi che non hanno ancora approvato l'ultimo bilancio di esercizio i cui termini di approvazione risultavano scaduti a quella data?

2.1 In caso di risposta affermativa, fornire spiegazioni:

3. L'Ente ha in corso misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, idonee a incidere sul bilancio di previsione 2024-2026?

3.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:

4. Dalle verifiche effettuate dall'Ente sono emerse società in perdita sono presenti società in perdita?

5. L'Ente prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, anche ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016?

6. L'Ente ha effettuato l'accantonamento di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016?

6.1 In caso di risposta negativa fornire informazioni:

6.2 In caso di risposta affermativa indicare l'importo:

7. L'Ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016?

7.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

SEZIONE SESTA-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

1. L'Ente ha in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC?

In caso di risposta negativa, non proseguire nella compilazione della sezione

2. In caso di necessità di personale, l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2024/2026 in maniera coerente ai progetti del PNRR?

3. L'Ente prevede di assumere in servizio, nel corso del 2024, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31-bis del d.l. 152/2021?

3.1. In caso di risposta affermativa, c'è stata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale dell'Organo di revisione?

4. L'Ente ha inserito nel quadro economico spese di personale a tempo determinato poste a carico dei fondi PNRR nel rispetto della circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022?

5. L'Organo di revisione ha verificato se il sistema dei controlli interni dell'Ente è adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR?

6. L'Ente ha utilizzato la facoltà di incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, co.2 del d.lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa nei limiti e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 8, commi 3 e 4 del d.l. n. 13/2023?

7. L'Ente ha previsto di bandire/ ha bandito procedure concorsuali con la riserva del 40% dei posti per il personale assunto a tempo determinato per l'attuazione degli interventi PNRR (d.l. b. 80/2021, art. 1, co. 3)?

8. È stato previsto di conferire/sono stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1 del d.lgs. n. 267/2000 utilizzando l'incremento della quota percentuale consentito dall'art. 8, c. 1 del d.l. n. 13/2023?

9. L'Ente ha fatto ricorso al supporto da parte di personale contrattualizzato dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 31-bis, c. 7 del d.l. n. 152/2021 2023?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

Anagrafica Ente

Tipo Ente

Denominazione

Codice fiscale dell'Ente:

Regione:

Provincia:

Anagrafica Responsabile

Nome:

Cognome

Codice Fiscale

Telefono:

Indirizzo mail:

Estremi della relazione sul bilancio 2024/2026

verbale n.

del

Estremi della deliberazione di approvazione del bilancio 2024/2026

deliberazione n.

del

Indicare se l'Organo di Revisione è iscritto al portale BDAP



L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2024-2026, approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati SDB trasmessi alla BDAP

Il compilatore

--

L'Organo di revisione

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

--

24A02345

